

22

cc 5-47

22

# Verbale

della seduta 29 Aprile 1914

---



SEDUTA 29 APRILE 1914

---

Presiede il Comm. Magaldi. Sono presenti: Comm. Scodnik, Comm. Verardo, Prof. Michel, Dott. Rubini e Conte Carafa, Commissari. Assiste il Sig. T. Berton, segretario.

---

Giusta gli accordi presi nella precedente seduta si continua nella lettura generale degli articoli del regolamento.

Sull'art. 11 il Prof. Rubini osserva che il trattamento fissato pel personale nel caso di mancata rinnovazione del contratto, dopo il primo quinquennio, dovrebbe esser migliorato per quello attualmente in servizio dell'Istituto, dovendosi tenere calcolo che detto personale, per la massima parte, ha prestata la sua opera per vari anni presso le private Compagnie di assicurazione e propone una disposizione transitoria al riguardo.

Il Presidente e il Comm. Verardo sono di contrario avviso; non sembra loro che tale disposizione transitoria abbia carattere di necessità, mentre confermano il principio di dover limitare le disposizioni transitorie a quelle strettamente necessarie.



Corporate Heritage  
& Historical Archive

Il Prof. Rubini non insiste e si riprende la lettura degli articoli successivi.

Si passa alla lettura del Capo IV, riguardante il contratto di assicurazione che non determina modificazioni negli articoli precedentemente concordati, però vengono fatte alcune osservazioni.

Il Prof. Rubini comunica alla Commissione che taluni impiegati hanno stipulato il contratto di assicurazione parecchio tempo prima che il Consiglio di Amministrazione emanasse disposizioni al riguardo.

Detti impiegati hanno dovuto pagare integralmente del proprio i premi relativi al loro contratto ed ora, naturalmente, chiedono che il concorso dell'Istituto nel pagamento dei premi venga retrodatato alla data della stipulazione del contratto stesso.

La Commissione riconosce legittima tale richiesta ed afferma il principio che il concorso dell'Istituto nel pagamento dei premi di assicurazione debba avere effetto retroattivo, oltrechè per gli impiegati che già hanno stipulato il contratto con l'Istituto, anche per coloro che, dovendolo stipulare, intendano di retrodatare la rispettiva polizza. Tale retrodatazione potrà al massimo spingersi sino alla data di as-

sanzione in servizio presso l'Istituto, venendo così fissata una disposizione in completa armonia con l'art. 10 della legge, il quale prescrive che il contratto di assicurazione degli impiegati deve essere stipulato all'atto della loro assunzione in servizio.

Il Conte Carafa richiama poi l'attenzione della Commissione sul fatto che molti impiegati hanno in corso contratti di assicurazione già stipulati con Compagnie cedenti, o con altre Compagnie private.

Egli ritiene che per rispondere a numerosi quesiti formulati a tale riguardo dal personale che si trova in queste condizioni, specialmente dal personale ispettivo, converrà fissare per questi casi disposizioni speciali, intese a conciliare tali circostanze di fatto con le norme generali che, dalla legge e dallo statuto, sono stabilite per il trattamento di quiescenza del personale, tanto più che l'art. 56 dello Statuto contempla appunto questo caso.

Il Presidente dà quindi incarico al Prof. Michel di fare una indagine sui contratti in vigore che il personale possedesse con Compagnie private e che desiderasse di considerare ai sensi dell'art. 56 dello Statuto. Il Prof. Michel, aderendo alla richiesta del Presidente, dichiara

ra che formulerà dei quesiti al personale su tale argomento e che riferirà in una prossima seduta.

Il Comm. Verardo chiede poi quali criteri si dovranno adottare nei riguardi del contratto di assicurazione, nei casi di mancata rinnovazione del contratto d'impiego.

Il Presidente osserva che l'interessato potrà, come più gli piaccia, mantenerlo in vigore pagandone integralmente i premi o ridurlo o riscattarlo, e quindi non ritiene necessario che si stabiliscano norme al riguardo.

Il Comm. Verardo però insiste, facendo rilevare che, con il procedimento accennato dal Presidente, l'impiegato al quale non è rinnovato il contratto d'impiego verrebbe trattato peggio dell'impiegato il cui contratto d'impiego viene rescisso, giacchè si è stabilito che nei casi di rescissione si corrisponda all'impiegato o il cumulo dei premi capitalizzati, o la intera riserva matematica: egli propone quindi che, anche all'impiegato al quale non sia rinnovato il contratto d'impiego, sia concessa la restituzione dell'intera riserva matematica.

La Commissione aderisce alla proposta del Comm. Verardo ed il Presidente incarica il Prof. Michel di compilare un nuovo articolo che

regoli il caso accennato.

Sull'art. 22 (cauzioni) il Comm. Verardo osserva che nella seduta del 5 gennaio 1914 la Commissione aveva fissato l'importo della cauzione da prestarsi dai funzionari cui è fatto tale obbligo.

Il Presidente risponde al Comm. Verardo facendogli notare come non sia opportuno stabilire nel regolamento l'importo delle cauzioni giacchè, per circostanze diverse potrebbero sempre rendersi necessari mutamenti nella loro misura.

Ritiene quindi che convenga lasciare in facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'ammontare delle cauzioni, ogni volta che ciò si renderà necessario. La Commissione si associa alle considerazioni del Presidente.

Il Comm. Verardo desidera però che dal verbale risulti come, contrariamente alla deliberazione presa nella seduta suindicata, la Commissione riconosce oggi la opportunità di non fissare nel regolamento la misura delle cauzioni.

La seduta è quindi tolta e la Commissione resta convocata per il 30 aprile alle ore 9.

=====